Aprile 2011

Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria

BATTAGLIONI

I Supplementi Speciali

- *Speciale Unico PF 2011* **allegato**

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di aprile pag. 2
- Divieto di compensazione di crediti in presenza di debiti erariali: i chiarimenti dell'Agenzia pag. 5
- Imposta sostitutiva *leasing* immobiliari: ravvedimento e possibili criteri di contabilizzazione pag. 9
- Scadono il 7 maggio le iscrizioni per beneficiare del 5 per mille per l'anno 2011 pag.11
- Quantificato l'importo della detassazione Tremonti-*quater* per le imprese del settore tessile abbigliamento pag.14
- Cedolare secca per la locazione di immobili abitativi da parte di persone fisiche pag.16
- Le agevolazioni Irpef per gli immobili storici pag.18
- Verifica della scadenza trimestrale per intrastat e *black list* pag.20
- Entro il 30 aprile va presentato il modello TR per l'utilizzo del credito trimestrale pag.23
- Ulteriore proroga delle rate delle somme iscritte a ruolo pag.25
- Agevolazione registro 1% su trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati pag.26
- Agevolazioni per la piccola proprietà contadina pag.27

I formulari operativi

- *Fac-simile* di delega per richiesta estratto conto Equitalia pag. 8

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 aprile 2011 al 15 maggio 2011 pag.28

Informative e news per la clientela di studio

FONTI RINNOVABILI

In Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo sulle fonti rinnovabili

È stato pubblicato il decreto che attua la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento è in vigore dal 29 marzo 2011. In particolare, sulla certificazione energetica degli edifici, il decreto prevede due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione (ai co.2-*ter* e 2-*quater* dell'art.6 del D.Lgs. n.192/05), ossia:

- l'inserimento immediato di un'apposita clausola, con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica;
- nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita dovranno riportare l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

Sul punto sarà pubblicata un'Informativa di approfondimento sulla Circolare n.5/11.

(D.Lgs. n.28, 03/03/11, G.U. n.71 del 28/03/11 S.O. n.81)

IVA

Chiarimenti sul *reverse charge* nelle cessioni di cellulari e microprocessori

Dal 1° aprile 2011 alla cessione di telefoni cellulari e di componenti dei personal computer (microprocessori) si applica il meccanismo del *reverse charge*, pertanto il soggetto tenuto al versamento dell'Iva per effetto dell'inversione contabile è l'acquirente. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il *reverse charge* sui telefoni cellulari non si applica né nelle cessioni al dettaglio né quando la cessione dell'apparecchio è accessoria alla fornitura del "traffico telefonico". Inoltre, l'inversione contabile non si estende agli accessori dei telefoni cellulari se ceduti separatamente dall'operazione principale di cessione del telefono cellulare. Per quanto riguarda la cessione di tutti i "*dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione*", l'inversione contabile si applica anche nelle cessioni di beni destinati ad essere installati in apparati analoghi ai personal computer, quali ad esempio i server aziendali.

Sul punto vedasi anche l'Informativa di approfondimento sulla Circolare n.3/11.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.36, 31/03/11)

SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE

Possibile presentare la documentazione ancora in via cartacea

È stata concessa una moratoria per i Comuni che ancora non hanno messo a regime la sola modalità di invio telematico allo Sportello unico per le attività produttive (Suap), in attuazione dell'impresa in un giorno. La richiesta di un periodo di tolleranza è arrivata dall'Anci. Per i Comuni che non sono in grado di operare in modalità esclusivamente telematica, quindi, permane la possibilità di presentare la documentazione in modalità cartacea.

(Ministero dello Sviluppo Economico e Semplificazione Normativa, Circolare, 25/03/11)

CONTRATTI

Come distinguere il *factoring* dal recupero crediti

L'attività di *factoring*, avendo natura eminentemente finanziaria, deve essere distinta dall'attività di recupero crediti e gode dell'esenzione Iva. L'Agenzia delle Entrate ritiene, infatti, che per stabilire il corretto regime impositivo da applicare si debba individuare di volta in volta quale sia la causa del contratto stipulato tra cedente e cessionario e la natura dell'operazione concretamente realizzata: se la causa del contratto consiste nell'ottenere da parte del prestatore una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, l'operazione è da qualificare come recupero crediti e, come tale, imponibile ai fini Iva. Di contro, qualora il creditore, con la stipula di un contratto di *factoring*, voglia ottenere un finanziamento, per il quale paga una commissione che si configura come un pagamento di interessi (essendo solitamente quantificata in una percentuale dell'ammontare dei crediti ceduti), allora appare evidente che il *factoring* costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da Iva. A tal fine, nella risoluzione viene fornito un elenco non esaustivo dei possibili criteri di distinzione delle due fattispecie.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.32, 11/03/11)

RIFIUTI

Comunicazione annuale tramite MUD / SISTRI

Il Ministero dell'Ambiente ha chiarito le modalità con cui adempiere alla comunicazione annuale relativa ai rifiuti. In attesa che il SISTRI sostituisca definitivamente il MUD quale unico strumento telematico per la tracciabilità dei rifiuti, il D.M. del 17 dicembre 2009, istitutivo del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha previsto a carico dei soli produttori iniziali di rifiuti, delle imprese ed enti che ne effettuano operazioni di recupero e di smaltimento che erano tenuti a presentare il MUD, l'obbligo di comunicare al SISTRI determinate informazioni. I trasportatori di rifiuti e coloro che effettuano attività di commercio e intermediazione degli stessi senza detenzione non sono tenuti, pertanto, a porre in essere alcun adempimento di comunicazione a decorrere dall'anno 2010. Le informazioni relative all'anno 2010 devono essere comunicate entro il 30 aprile 2011, mentre le informazioni relative al periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011 dovranno essere comunicate entro il 31 dicembre 2011, secondo le modalità illustrate nella circolare.

(Ministero dell'Ambiente, Circolare n.6774, 02/03/11)

IRPEF

Pignoramento presso terzi con ritenuta di acconto al 20%

Con una serie di esempi, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle procedure da seguire per applicare l'acconto Irpef del 20% sui pagamenti eseguiti attraverso il pignoramento presso terzi. Si pensi al caso di un professionista che vanta un credito nei confronti di un cliente privato. Se il credito stesso viene soddisfatto grazie a una sentenza di condanna del debitore che comporta il pignoramento delle somme presenti su un conto corrente, l'istituto di credito deve operare la trattenuta sugli importi assegnati al professionista. Restano fuori dal campo di applicazione della ritenuta gli assegni versati periodicamente per il mantenimento del coniuge. In base al diritto di famiglia, infatti, queste somme godono di una forma di tutela più immediata ed efficace rispetto a quella prevista, in generale, per il recupero e l'attuazione dei crediti, in virtù della speciale delicatezza degli interessi giuridici coinvolti.

(Agenzia delle Entrate, C.M. n.8, 02/03/11)

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Cause di decadenza in caso di agevolazione concessa a più eredi o donatari

L'Agenzia delle Entrate ha illustrato i casi in cui si decade dal beneficio previsto dalla L. n.342/00, che prevede, per il trasferimento di un immobile oggetto di successione o donazione, l'applicazione in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale a favore di tutti gli eredi o donatari, a patto che almeno uno di loro possieda i requisiti per usufruirne. In caso di falsa dichiarazione decade dal beneficio fiscale per la prima casa non solo il dichiarante ma tutti i soggetti coinvolti nella successione o nella donazione. Le sanzioni, invece, si applicano soltanto a chi ha erroneamente dichiarato il possesso dei requisiti. Negli altri casi di decadenza, cioè quando la residenza non viene trasferita entro 18 mesi oppure quando la casa viene venduta nei 5 anni, senza riacquisto di un altro immobile nei 12 mesi successivi, la maggiore imposta è richiesta unicamente al dichiarante che allo stesso modo deve versare le relative sanzioni.

(Agenzia delle Entrate, R.M. n.33, 15/03/11)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI FEBBRAIO 2011

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2011, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 101,5. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +2,3%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di febbraio 2011 è pari 0,769960.

(Istat, Comunicato, 16/03/11)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DIVIETO DI COMPENSAZIONE DI CREDITI IN PRESENZA DI DEBITI ERARIALI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la circolare n.13/E dell'11 marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire i chiarimenti ufficiali in tema di divieto alle compensazioni orizzontali di crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti di importo superiore ad € 1.500.
Facciamo quindi seguito alla precedente informativa per riepilogare i tratti essenziali di questa nuova ed importante disciplina, dando anche conto dei chiarimenti intervenuti.

ARGOMENTO	CHIARIMENTI
Natura del limite di € 1.500	➡ Tale limite è da intendersi come assoluto; pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia crediti erariali di importo superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo e scadute non potrà essere effettuata compensazione alcuna fino a che non si provvederà al pagamento del debito (ovvero ad un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia). ➡ Nel periodo compreso tra l'1/01/11 ed il 18/02/11 era comunque possibile compensare i crediti erariali in presenza di ruoli scaduti per importi superiori ad € 1.500, a patto che il contribuente mantenesse a presidio degli importi scaduti un credito almeno di pari importo.
Tributi cui sono applicabili le disposizioni	➡ Rilevano ai fini della disciplina in commento: - Imposte dirette e relative ritenute alla fonte, a titolo d'imposta ed a titolo d'acconto; - Imposte sostitutive delle precedenti - Irap; - Addizionali ai tributi diretti; - Iva; - Altre imposte indirette (ad esempio l'imposta di registro). ➡ Sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "Erario" del modello F24.
Tipologia di compensazioni interessate	➡ Il divieto di effettuare compensazioni in presenza di ruoli scaduti per importi superiori ad € 1.500 riguarda esclusivamente le cd. compensazioni "orizzontali" (o "esterne"). Pertanto, le compensazioni effettuate nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio: Iva con Iva, Ires con Ires, …) restano escluse dal predetto divieto, e ciò indipendentemente dal fatto che la compensazione venga esposta, o meno, nel modello F24.

Presenza di contestazioni pendenti e provvedimenti di sospensione	➡ In caso di pendenza di ricorso l'eventuale compensazione non è immediatamente sanzionabile, bensì le sanzioni saranno applicate a posteriori nel caso in cui il giudizio risultasse a favore dell'ente impositore. ➡ Per "contestazione pendente" si deve intendere qualsiasi controversia riguardante il ruolo; di fatto, le contestazioni rilevanti sono da intendersi sia l'impugnazione della stessa cartella che l'impugnazione degli atti che hanno poi fatto scaturire il ruolo (come ad esempio gli avvisi di accertamento e gli atti di contestazione). ➡ La preclusione alle compensazioni non opera in presenza di ruoli per i quali sia in atto una sospensione.
Presenza di importi a ruolo rateizzati	➡ Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata (successiva alla prima) il piano di rateazione risulterebbe ancora in essere, e solo l'importo della rata non onorata concorrerebbe al fine del computo del raggiungimento della soglia di € 1.500; pertanto, se la singola rata, ovvero la singola rata sommata ad eventuali altri ruoli scaduti, non supera € 1.500 non scatterebbe il divieto alle compensazioni; in caso contrario, scatterebbe il divieto di compensazioni, pur in presenza della rateazione. ➡ Se il mancato pagamento a scadenza riguarda due rate - ovvero la prima rata - verrebbe meno il beneficio della rateazione e l'intero importo iscritto a ruolo diverrebbe immediatamente riscuotibile, ed ai fini della verifica del superamento di € 1.500 concorrerebbe l'intero importo residuo del debito non pagato.
Individuazione degli importi a ruolo	➡ Vanno considerati gli interi importi risultanti dalla cartella scaduta, e, in presenza di più di un ruolo scaduto le somme vanno considerate cumulativamente. ➡ Devono essere considerate tutte le cartelle scadute, indipendentemente dalla data di notifica e dalla data di scadenza.
Modalità per sblocco degli eventuali crediti erariali	➡ Gli eventuali crediti erariali potranno essere utilizzati solo dopo aver estinto i debiti scaduti (ovvero dopo un pagamento parziale, in modo che il residuo non superi la predetta soglia) mediante pagamento degli stessi all'agente della riscossione ovvero mediante compensazione attraverso il modello F24 accise.
Modalità compensazione debiti a ruolo	➡ Le compensazioni devono avvenire come stabilito con D.M. del 10 febbraio 2011. ➡ Con R.M. n.18/E del 21 febbraio 2011 è stato istituito il codice tributo "RUOL". ➡ Nel procedere con la compensazione delle somme iscritte a ruolo, in presenza di differenti ruoli, si dovrà comunicare quale debito si intende estinguere; in assenza di tale precisazione l'agente della riscossione procederà secondo quanto disposto all'art. 31, DPR n.602/73. ➡ Attraverso la compensazione possono essere pagate le intere somme iscritte a ruolo, ivi inclusi, ad esempio, i compensi di riscossione e le spese di notifica.
Cartelle non ancora scadute	➡ Sarà possibile pagare attraverso la compensazione di eventuali crediti erariali non solo le cartelle già scadute, ma anche quelle per le quali non sono ancora decorsi i 60 giorni dalla notifica (pagamento tempestivo).
Applicazione sanzioni	➡ Le sanzioni per indebita compensazione non possono essere applicate finché sulla iscrizione a ruolo penda contestazione in sede giurisdizionale o amministrativa; in questo caso, i termini per l'applicazione delle sanzioni decorreranno dal giorno successivo alla definizione della contestazione.
Determinazione delle sanzioni	➡ L'Agenzia delle Entrate afferma che "la sanzione è misurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato". ➡ Si segnala che tale conclusione dell'Agenzia pare in netto contrasto con la versione della norma così come modificata in sede di conversione, in base alla quale il tetto della sanzione è pari al 50% dell'importo indebitamente compensato.

Correlazione con altre disposizioni	➡ Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 10, D.L. n. 78/10, circa l'utilizzo dei crediti Iva (preventiva presentazione della dichiarazione/istanza da cui emerge il credito per compensazioni eccedenti €10.000, e apposizione visto di conformità per compensazioni eccedenti €15.000). ➡ Resta fermo l'obbligo, per i titolari di partita Iva, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.

Dopo aver evidenziato in precedente informativa l'articolata procedura per l'attribuzione della delega al professionista ai fini della consultazione *on-line* dell'Estratto Conto di Equitalia, si propone un *fac-simile* di delega per la richiesta dell'estratto conto in forma cartacea (va segnalato che Equitalia rilascia documentazione solo nel caso di presenza di ruoli scaduti).
Ricordiamo, infine, come la verifica della propria posizione in Equitalia sia fondamentale per poter procedere alla compensazione "orizzontale" tramite mod.F24 dei crediti vantati nei confronti dell'Erario.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Firma

Fac-simile di delega per richiesta Estratto Conto Equitalia

DELTA S.r.l.
Piazza Roma n.1
46033 Concordia sulla Secchia (MO)
Capitale sociale € 12.000,00 interamente versato
Codice fiscale, Partita IVA e N. Registro Imprese 02832680363

Spett.le
EQUITALIA NOMOS S.P.A.
Via Emilia Ovest n.698
41123 MODENA (MO)

OGGETTO: richiesta estratto conto della società DELTA S.r.l.

Il sottoscritto Rossi Mario, nato a Concordia sulla Secchia (MO) il 18/11/1955, C.F. RSSMRA55S18C951Z, in qualità di legale rappresentante della società DELTA S.r.l., con sede legale in Concordia sulla Secchia (MO), piazza Roma n. 1, C.F. e PARTITA IVA 02832680363,

conferisce delega

al sig. Perini Alessandro, nato ad Asola (MN) il 05/03/1978, C.F. PRNLSN78C05A470G, al fine di presentare tale richiesta scritta alla Equitalia Nomos S.P.A. di Modena per ottenere copia cartacea dell'estratto conto fiscale della società DELTA S.r.l.

Si allega:
✓ carta identità del delegante sig. Rossi Mario, n. AN2863460 del Comune di Concordia sulla Secchia (MO)
✓ carta identità del delegato sig. Perini Alessandro, n. 0292083AA del Comune di Mantova (MN)

Concordia sulla Secchia (MO), lì 28 marzo 2011

IL DELEGANTE
Mario Rossi

IL DELEGATO

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IMPOSTA SOSTITUTIVA LEASING IMMOBILIARI: RAVVEDIMENTO E POSSIBILI CRITERI DI CONTABILIZZAZIONE

Spirato il termine del 31 marzo 2011, entro il quale gli utilizzatori di immobili detenuti in forza di contratto di *leasing* immobiliare in corso al 1° gennaio 2011, hanno provveduto (direttamente, o più frequentemente, in modo indiretto mediante il riaddebito da parte della società di leasing) al pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dalla Legge di Stabilità per il 2011, tali soggetti dovranno procedere nell'esercizio 2011 alla corretta contabilizzazione della somma pagata. Considerato che su questo aspetto nulla si è detto nella recente Circolare esplicativa n.12/E dell'11 marzo 2011 emanata dall'Agenzia delle Entrate, si forniscono le indicazioni che seguono.
Prima di entrare nel merito delle varie tecniche di contabilizzazione dell'imposta sostitutiva si riportano le modalità operative con le quali è possibile ravvedere – trascorsa la scadenza prevista del 31/03/11- il mancato o il carente versamento della stessa.

Ravvedimento dell'imposta sostitutiva
Con la R.M. n.37/E del 31 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo da utilizzare per il pagamento di sanzioni e interessi, chiarendo quindi le modalità con le quali è possibile sanare eventuali dimenticanze o errori commessi in sede di versamento dell'imposta sostitutiva sui leasing immobiliari in scadenza lo scorso 31 marzo.
In sintesi, il ravvedimento operoso potrà essere effettuato versando contestualmente:

- l'imposta sostitutiva secondo le modalità telematiche richiamate dal provvedimento datato 4/03/11;
- con modello F24 la sanzione amministrativa indicando il codice tributo "8930" denominato "*Sanzione amministrativa su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all'art.1, co.16, L. n.220/10 m - art. 13, D.Lgs. n. 472/97*";
- con modello F24 gli interessi indicando il codice tributo "1999" denominato "*Interessi da ravvedimento su imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale per i contratti di leasing immobiliare di cui all'art. 1, co.16, L. n.220/10 - art. 13, D.Lgs. n. 472/97*".

Sostitutiva pagata dalla società di leasing e riaddebitata all'utilizzatore
È il caso più frequente e può essere avvenuto con due differenti modalità:

1ª modalità	2ª modalità
Spalmata sui canoni di locazione per la residua durata del contratto	In unica soluzione
In questo caso il transito dell'imposta sostitutiva a Conto economico avverrà pro-quota lungo la durata residua del contratto, unitamente ai canoni di locazione periodici.	In questo caso occorre interrogarsi sul fatto se tale onere costituisca un costo dell'esercizio ovvero un costo da spalmare lungo la durata residua del contratto di locazione finanziaria.

Prima di cercare di dare una risposta a tale questione è bene analizzare cosa accadrebbe se l'imposta fosse afferente ad un bene detenuto a titolo di proprietà da parte dell'utilizzatore, e quindi iscritto tra le immobilizzazioni materiali. Secondo il principio contabile OIC 16, il valore di iscrizione nello stato patrimoniale di un bene immobile è dato dal costo di acquisto, aumentato degli eventuali "oneri accessori": tra questi vi rientrano, senza dubbio, le tasse per la registrazione dell'atto. Ciò premesso, è evidente che nel caso della locazione finanziaria non si potrà procedere alla capitalizzazione dell'imposta in quanto il bene non risulta iscritto nell'attivo patrimoniale (salvo i casi di contabilizzazione secondo il principio contabile internazionale IAS17 che prevedono l'iscrizione del bene in *leasing* nell'attivo immobilizzato ed i corrispondenti canoni a scadere tra le passività).
A questo punto, se si volesse fare in modo di assicurare il medesimo trattamento civilistico riservato ai beni in proprietà, l'unica opzione percorribile pare quella dell'imputazione dell'imposta a conto economico per poi procedere alla ripartizione del costo della sostitutiva lungo la residua durata del contratto mediante la tecnica dei risconti attivi (soluzione preferibile).
Diversamente, si potrebbe considerare l'imposta di competenza dell'esercizio in cui viene sostenuta imputandola direttamente a conto economico, venendosi però a creare un diverso trattamento rispetto al caso del bene in proprietà.

Sostitutiva pagata direttamente dall'utilizzatore
Considerato che l'imposta sostitutiva è stata pagata in un'unica soluzione in quanto non è stata prevista la possibilità di una sua rateazione, tale ipotesi è del tutto assimilabile all'ipotesi di riaddebito integrale da parte della società di leasing.
Anche per questa ipotesi, dunque la soluzione preferibile è quella della ripartizione del costo della sostitutiva lungo la residua durata del contratto mediante la tecnica dei risconti.

Sul versante fiscale si ritiene che la scelta contabile adottata vada ad influenzare direttamente il criterio attraverso cui operare la deduzione ai fini delle imposte sul reddito (Ires o Irpef). Pertanto:

nelle ipotesi in cui civilisticamente si opti per la ripartizione del costo lungo la durata residua del contratto	la deduzione avverrà solamente per la quota di costo transitata a conto economico.
Al contrario	l'integrale deduzione della sostitutiva è di certo ammessa nell'anno di sostenimento solo nel caso in cui la componente di costo venga imputata per intero a conto economico.

Trattandosi di una questione che impatta sulla tassazione per l'esercizio in corso al 31 marzo 2011, vi daremo conto di eventuali interventi chiarificatori da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADONO IL 7 MAGGIO LE ISCRIZIONI PER BENEFICIARE DEL 5 PER MILLE PER L'ANNO 2011

Procedura al via per enti e associazioni che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef dovuta per l'anno 2011.
Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono ancora quelle stabilite con il DPCM datato 23 aprile 2010.
Con la **circolare n. 9/E del 3 marzo 2011,** l'Agenzia delle Entrate ha fissato i termini per l'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille precisando che quest'anno sarà possibile effettuare l'iscrizione *on line* sui portali Entratel o Fisconline **dal 15 marzo al 7 maggio 2011**, come stabilito dalla conversione in legge del c.d. decreto milleproroghe – ora legge 10/2011 - che ha confermato la stessa procedura e la stessa tempistica (con un po' più di margine sulla data iniziale) dello scorso anno.
Va precisato che il termine ultimo del 7 maggio 2011 vale unicamente per gli enti di volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche, mentre per gli enti di ricerca tale termine rimane fissato al 30 aprile 2011.
Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno degli appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall'obbligo di presentare la dichiarazione).
È consentita una sola scelta di destinazione.
Oltre alla firma, il contribuente può indicare il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro.

IMPORTANTE

➡ L'iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, **entro il 7 maggio 2011**. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale data o con modalità diversa da quella telematica

➡ Sono tenuti a presentare domanda per il 2011 anche enti e associazioni che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti

Si riportano di seguito i soggetti interessati all'assegnazione del beneficio.

a) Enti del volontariato:
 - ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.10, D.Lgs. n.460/97);
 - associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali (art.7 co.1 2 3 e 4, L. n.383/00);
 - associazioni riconosciute che, senza finalità di lucro, operano nei settori indicati dall'art.10 co.1, lett.a), D.Lgs. n.460/97;

– fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art.10, co.1, lett.a) del D.Lgs. n.460/97;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a norma di legge (art.90, L. n. 289 del 27/12/02) che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Enti di volontariato

I soggetti di cui alla precedente lettera a) possono presentare - ***esclusivamente in via telematica*** - la domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, direttamente tramite apposito *software* ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il relativo modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Sono tenuti a presentare domanda anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco del volontariato, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione Regionale dell'Agenzia nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

Per le tempistiche si veda la tabella successiva.

Associazioni sportive dilettantistiche

Possono partecipare al riparto del 5 per mille esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.

In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che sono affiliate ad uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:

- avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
- avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
- avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Le associazioni sportive dilettantistiche sono tenute alla compilazione della sezione II del modello, nella quale il rappresentante legale dell'associazione dichiara il possesso dei requisiti richiesti dalla norma ai fini dell'ammissione al riparto del cinque per mille:

- costituzione ai sensi dell'art. 90 della L. n. 289/02;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello contiene anche dei campi facoltativi nei quali indicare il proprio indirizzo di posta elettronica e i recapiti telefonici.

La presentazione della domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate, da effettuarsi telematicamente, e la correzione di errori nell'iscrizione nell'elenco seguono le stesse regole degli enti di volontariato.

Per le tempistiche si veda la tabella successiva.

Predisposizione degli elenchi

Il citato DPCM prevede la redazione di quattro distinti elenchi per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto, disciplinandone le relative modalità di formazione:

enti di cui alla **lett.a)**	enti del volontariato	l'Agenzia delle Entrate predisporrà l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente;
enti di cui alla **lett.b)**	enti della ricerca scientifica e dell'università	il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica predisporrà l'elenco degli enti sulla base delle domande di iscrizione che i soggetti interessati faranno pervenire esclusivamente per via telematica al citato Ministero. Notizie e dettagli in merito alla procedura da seguire ed agli adempimenti previsti per coloro che intendono iscriversi possono essere acquisiti consultando il sito internet del Ministero dell'Università e della ricerca www.miur.it;
enti di cui alla **lett.c)**	enti della ricerca sanitaria	il Ministero della salute cura la predisposizione del relativo elenco e la trasmissione dello stesso, in via telematica, all'Agenzia;
per i Comuni di cui alla **lett.d)**	non viene predisposto alcun elenco in quanto i contribuenti possono esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio comune di residenza;	
per gli enti di cui alla **lett.e)**	associazioni sportive dilettantistiche	l'Agenzia delle Entrate gestisce l'elenco sulla base delle iscrizioni pervenute telematicamente. La predisposizione dell'elenco è demandata al Coni.

Rendicontazione

Gli enti che riceveranno il contributo del 5 per mille dovranno redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa – nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite. La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.
Modalità particolari sono previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

La tempistica

	ENTI DEL VOLONTARIATO	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2011	7 maggio 2011
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2011	14 maggio 2011
Richiesta correzione domande	20 maggio 2011	20 maggio 2011
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2011	25 maggio 2011
Invio dichiarazione sostitutiva (raccomandata R.R.)	30 giugno 2011 (*) alle Direzioni Regionali dell'Agenzia	30 giugno 2011 (*) agli Uffici territoriali del CONI

(*) Il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2011 e la mancata allegazione del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: QUANTIFICATO L'IMPORTO DELLA DETASSAZIONE TREMONTI-QUATER PER LE IMPRESE DEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO

L'articolo 4 del D.L. n.40/10, convertito con modifiche nella L. n.73/10, ha introdotto per le imprese che operano nel settore tessile e della moda una detassazione dal reddito di impresa dei costi sostenuti nel periodo d'imposta 2010 per la ricerca industriale e lo sviluppo precompetitivo per la realizzazione di campionari fatti nell'Unione Europea. Con un provvedimento del 24 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la percentuale di risparmio di imposta fruibile in sede di saldo delle imposte per l'anno 2010 dai contribuenti che hanno presentato le istanze telematiche (mediante il modello CRT) entro lo scorso 31 dicembre 2010.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della agevolazione

La possibilità di fruire della detassazione è concessa a tutti i titolari di reddito d'impresa, sia organizzati in forma individuale che societaria, residenti nel territorio dello Stato (o stabile organizzazione di soggetto non residente) per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2010. Possono fruire della deduzione dei costi sostenuti per investimenti in ricerca riguardanti la realizzazione di prototipi e campionari solamente le imprese che esercitano attività rientranti nelle divisioni Ateco 13, 14 o 15 o nel codice attività 32.99.20 (solo in relazione alla fabbricazione di bottoni).

L'agevolazione consiste in una detassazione ai fini Ires o Irpef (non rileva ai fini Irap) dell'intero importo dei costi afferenti gli investimenti ammissibili: in fase di versamento a saldo delle imposte sui redditi sarà operata una variazione in diminuzione dalla base imponibile del reddito di impresa del contribuente interessato, indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (anche in presenza di una perdita). Il meccanismo per la fruizione della Tremonti-*quater* non prevede un'attribuzione dei fondi ai contribuenti a seconda della tempestività di invio delle richieste ma proporzionale a tutti i soggetti ammissibili.

Poiché le richieste dei soggetti interessati hanno superato lo stanziamento finanziario previsto (€70.000.000), a ciascun contribuente spetta una percentuale di detassazione rispetto all'importo richiesto mediante l'invio del modello CRT, requisito obbligatorio per poter fruire della deduzione in sede di dichiarazione dei redditi. Tale percentuale è stata stabilita dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2011 nella misura del 25,1903%.

Calcolo del beneficio e aspetti contabili

Nella compilazione del modello CRT inviato telematicamente entro lo scorso 31 dicembre 2010, le imprese del settore tessile hanno dichiarato i dati richiesti relativi al valore degli investimenti agevolabili e al risparmio di imposta complessivo derivante.

Sono risultati ammissibili quali costi, nella misura e per il periodo in cui sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo:

- il costo del personale (ricercatori e tecnici), compreso quello assunto con contratto a progetto;
- il costo degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio;
- il costo di fabbricati utilizzati per la realizzazione di centri di ricerca;
- il costo di ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- le consulenze esterne;
- le spese generali (nel limite del 10% del costo del personale);
- l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi.

Supponendo che una società di capitali abbia comunicato all'Agenzia delle Entrate costi di ricerca in campionari agevolabili per l'importo di € 360.000, con un risparmio di imposta collegato pari all'aliquota Ires del 27,5% (cioè pari a € 99.000), gli stessi importi vanno oggi considerati sulla base della percentuale del 25,1903%:

- se la società di capitali non ha ancora predisposto il progetto di bilancio dovrà procedere con l'accantonamento dell'Ires del periodo di imposta 2010 tenendo conto di una variazione in diminuzione pari a € 90.685,08 (con un risparmio di imposta di € 24.938,40);
- se la società di capitali ha già predisposto il progetto di bilancio effettuando l'accantonamento dell'Ires del periodo di imposta 2010 tenendo conto di una variazione in diminuzione pari a €360.000 (con un risparmio di imposta di € 99.000), cioè senza considerare il limite percentuale introdotto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, il maggiore versamento del saldo delle imposte di giugno derivante dalla minore detassazione fruibile andrà contabilizzato quale sopravvenienza passiva non deducibile fiscalmente.

Nel caso in cui il beneficio sia fruito da una società di persone o da una ditta individuale, essendo il reddito di impresa tassato sulla base di aliquote di imposta per scaglioni sulle persone fisiche, l'agevolazione non avrà impatti contabili ma andrà gestita solamente in fase di compilazione del modello Unico 2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CEDOLARE SECCA PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA PARTE DI PERSONE FISICHE

L'articolo 3 del D.Lgs. n.23/11, pubblicato sulla G.U. n.67 del 23 marzo 2011, ha introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2011 un sistema di tassazione alternativo (c.d. cedolare secca) a quello ordinario per le persone fisiche che affittano immobili ad uso abitativo, al di fuori dall'esercizio di un'attività di impresa o di lavoro autonomo. Uno specifico provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato entro il 22 giugno 2011 stabilirà le modalità di esercizio dell'opzione per l'assoggettamento dei redditi da locazione di immobili abitativi (e relative pertinenze) alla imposta sostitutiva del 21% per i contratti di locazione liberi e del 19% per i contratti di locazione concordati.

Presupposti per l'applicazione della cedolare secca

Per quanto attiene ai requisiti del contratto di locazione, lo stesso deve avere ad oggetto immobili ad uso abitativo e loro pertinenze locate congiuntamente all'abitazione. Non è consentito optare per la cedolare secca nel caso di immobile che, seppure catastalmente identificato quale abitazione, è locato per finalità diverse (ad esempio uso ufficio).

Le aliquote dell'imposta sostitutiva devono essere calcolate sul canone di locazione annuo stabilito dal contratto (sul 100% del canone annuo, senza alcuna riduzione), con le seguenti misure:

21%	per i contratti liberi;
19%	per i contratti a canone concordato relativi ad immobili ubicati nei Comuni ad alta tensione abitativa.

Il regime opzionale di tassazione della cedolare secca per i redditi fondiari da locazione di immobili ad uso abitativo del periodo di imposta 2011 può essere scelto qualora la persona fisica proprietaria o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile locato effettui preventivamente due comunicazioni:

- eserciti l'opzione per l'applicazione della cedolare secca mediante l'invio di una comunicazione con le modalità che verranno stabilite (il provvedimento definirà anche il versamento dell'acconto e del saldo dell'imposta sostitutiva per il 2011);
- con lettera raccomandata informi il conduttore che il locatore opterà per la tassazione sostitutiva del reddito da locazione e, in tal modo, rinuncerà ad esercitare la facoltà di richiedere l'aggiornamento del canone di locazione contrattualmente previsto per tutto il periodo di validità dell'opzione.

La nuova cedolare secca sostituisce le seguenti imposte:

- Irpef;
- Addizionale comunale e regionale Irpef;
- Imposta di registro e di bollo dovuta sul contratto;
- Imposta di registro e di bollo sulla risoluzione e sulla proroga del contratto.

Rimane l'obbligo di effettuare la registrazione del contratto di locazione, mentre non andrà più effettuata, in caso di opzione, la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art.12 del D.L. n.59/1978 (c.d. ***"comunicazione cessione fabbricati***").

Analisi della convenienza per l'applicazione della cedolare secca

Non esistono formule matematiche che possano risolvere in via definitiva la valutazione di convenienza in merito all'opzione per la cedolare secca. In particolare, i principali elementi da tenere in considerazione sono:

- il livello di reddito complessivo posseduto dal contribuente e, quindi, la sua aliquota Irpef marginale;
- la presenza di altri redditi da assoggettare a tassazione ordinaria oltre a quelli derivanti dalle locazioni abitative;
- la spettanza di detrazioni, deduzioni di imposta o ritenute di acconto, in particolar modo se i redditi da locazione sono rilevanti rispetto al reddito complessivo;
- il risparmio costituito dal venir meno delle imposte di registro e di bollo;
- la perdita economica costituita dalla rinuncia agli aumenti del canone relativi all'inflazione.

Qualora il reddito da locazione sottratto al regime ordinario rappresenti una componente che si somma ad altri redditi posseduti dal contribuente stesso (redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi di impresa, ecc.) la convenienza per la tassazione del reddito da locazione con il regime della cedolare secca è sempre maggiore quanto più alta è l'aliquota Irpef marginale per scaglioni di reddito. Per un reddito complessivo modesto (inferiore ad € 15.000), risulta, invece, vantaggiosa l'aliquota Irpef reale gravante sull'importo pari all'85% del canone di locazione annuo per i contratti liberi. Negli altri casi, è opportuno effettuare un calcolo analitico di convenienza economica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER GLI IMMOBILI STORICI

Con la recente R.M. n.28/E del 9 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi nel caso di fabbricati ai quali è stato apposto un vincolo da parte delle autorità in quanto si tratta di immobili provvisti di un particolare pregio architettonico, storico o artistico.
Tralasciando il merito del chiarimento, che riguarda questioni compilative dei modelli dichiarativi, l'occasione è propizia per ricordare alla gentile clientela quali siano le agevolazioni previste ai fini Irpef (ve ne sono anche altre, anche se meno rilevanti, in altri settori impositivi) per i fabbricati vincolati.

L'Agevolazione

L'articolo 11, comma 2, della L. 413/91 prevede che:

> *"In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1-6-1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato."*

L'agevolazione si articola come segue. Occorre calcolare una c.d. **"rendita figurativa"**, determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Tale rendita, inferiore a quella catastale (spesso anche in maniera rilevante), nel caso di immobile a disposizione del contribuente viene utilizzata in luogo della rendita catastale per la determinazione del reddito fondiario.
In realtà, detta agevolazione esplica in maniera evidente i propri effetti benefici quando l'immobile vincolato è oggetto di locazione: già con la C.M. n.2/E/06 l'Agenzia delle Entrate confermò l'applicazione di tale agevolazione anche con riferimento agli immobili locati.
In particolare, il beneficio si traduce nella tassazione di un valore (rendita figurativa) che perlopiù è di poche centinaia di euro a fronte di un canone di locazione effettivamente percepito che normalmente è di diverse migliaia di euro (se non addirittura di decine di migliaia di euro, ricordando che tali fabbricati hanno un valore – e quindi un canone richiesto per il loro utilizzo – normalmente molto elevato).

ESEMPIO

Mario Rossi possiede un'abitazione vincolata nel centro di Mantova, che dà in locazione:

- dati catastali: A/2 classe 3 vani 6 rendita € 852,15;
- rendita figurativa calcolata per tale immobile: € 151,84;
- canone di locazione annuo: € 12.000.

Se il fabbricato non fosse vincolato, l'importo tassabile sarebbe pari ad € 10.200 (canone al netto della deduzione forfettaria pari al 15%. Poiché l'immobile è vincolato nella dichiarazione di Mario Rossi l'immobile sarà tassato sul reddito figurativo pari ad € 152.

Verifica del vincolo

L'immobile vincolato è censito al Catasto dei Fabbricati al pari di qualsiasi altro immobile: quindi non si ottiene alcuna informazione dalla lettura della visura catastale. Tali immobili hanno ricevuto un esplicito riconoscimento del loro particolare pregio culturale attraverso l'apposizione di un vincolo che viene notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile e annotato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari al fine di farlo valere nei confronti di qualsiasi successivo avente causa. Per verificare l'esistenza di detto vincolo occorre effettuare un'interrogazione presso l'archivio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Occorre però prestare attenzione alla tipologia di vincolo. La disciplina relativa ai beni culturali è stata oggetto di una sensibile evoluzione: la L. n.1089/39 è stata oggetto di due successive modificazioni in tempi non remoti, dapprima con il D.Lgs. n.490/99, poi sostituito dal D.Lgs. n.42/04. Il fatto che la norma agevolativa faccia ancora riferimento alla versione più datata del Testo Unico dei beni artistici certo non aiuta ad individuare quali siano i beni interessati; è però possibile proporre alcune riflessioni. In particolare, il D.Lgs. n.42/04 distingue le tipologie di vincoli che possono essere apposti agli immobili:

vincolo diretto	è apposto dallo Stato ad un determinato bene al quale viene riconosciuta una specifica rilevanza culturale. Tale vincolo è oggi apposto ai sensi degli artt.12 e 13 del D.Lgs. n.42/04, che hanno sostituito la disciplina precedentemente contenuta nell'art.3 della L. n.1089/39;
vincolo indiretto	non si tratta di un riconoscimento del pregio di un'immobile ma, al contrario, vengono imposte delle limitazioni perché i comportamenti che il contribuente pone in essere non vadano a danneggiare un altro immobile ritenuto meritevole di tutela. Il vincolo indiretto riguarda i fabbricati che trovano nei pressi di beni monumentali, in modo tale che venga salvaguardato il contesto nel quale l'immobile principale è ubicato. Il contribuente non viene interessato dalle limitazioni perché l'Amministrazione Pubblica è interessata all'immobile specifico ma, invece, per evitare che possa essere recato pregiudizio ad un contiguo bene di rilievo culturale. Tale vincolo è oggi previsto dall'art.45 e ss. del D.Lgs. n.42/04, che hanno riformato quanto già in precedenza contenuto nell'art.24 della L. n.1089/39.

Ora, poiché la disciplina che reca l'agevolazione fiscale richiama esclusivamente l'art.3 della L. n.1089/39, non pare dubbio il fatto che essa possa riferirsi al **solo vincolo diretto sull'immobile**.

Pertanto: allorquando si ha a che fare con un immobile vincolato, occorre verificare con cura che tipo di vincolo è stato apposto sull'immobile, onde evitare di applicare indebitamente l'agevolazione ad immobili che non ne hanno diritto.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: VERIFICA DELLA SCADENZA TRIMESTRALE PER INTRASTAT E BLACK LIST

Con la conclusione del primo trimestre 2011, si coglie l'occasione per ricordare alla gentile clientela di verificare la periodicità di due adempimenti legati alla verifica delle operazioni poste in essere con operatori economici comunitari (modello Intrastat) e con operatori economici stabiliti in uno dei Paesi a fiscalità privilegiata previsti dai D.M. 4/05/99 e D.M. 21/11/01 (comunicazione *black list*). Si tratta di regole già precedentemente segnalate, ma che si ritiene opportuno rammentare.

Si invitano pertanto tutti i clienti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato l'ammontare trimestrale delle operazioni** poste in essere con tali soggetti, verificando di non aver superato le soglie che comportano il **passaggio dalla periodicità trimestrale a quella mensile**, provvedendo di conseguenza ad adeguare la scadenza di presentazione.

Di seguito si riepilogano le regole per la verifica della periodicità di entrambi tali adempimenti, invitando a prestare particolare attenzione in quanto le regole, sebbene possano a prima vista sembrare identiche, in realtà presentano non poche differenze.

La periodicità di presentazione dei modelli Intrastat

La presentazione degli elenchi Intrastat deve avvenire con cadenza mensile o trimestrale, a seconda del rispetto dei requisiti previsti dal D.M. 22/02/10: l'invio deve essere effettuato entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

I requisiti per poter inviare i modelli con cadenza trimestrale anziché mensile consistono nel non avere superato, nel trimestre in corso e nei 4 precedenti (quindi tenendo conto anche delle operazioni poste in essere nel 2010), la soglia di un ammontare trimestrale di cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie (o di acquisti di beni e di prestazioni di servizi intracomunitari) pari ad € 50.000,00, limite da valutare singolarmente per ciascuna delle due tipologie di operazioni (beni e servizi).

Qualora tali requisiti non siano rispettati, anche in uno solo dei trimestri menzionati, l'obbligo di presentazione per diventa mensile. A titolo esemplificativo, in caso di operazioni attive intracomunitarie:

- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000,00 e prestazioni di servizi per € 35.000,00 non determina il superamento della soglia;
- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000,00 e prestazioni di servizi per € 5.000,00 determina il superamento della soglia.

È possibile avere periodicità diverse di presentazione per il modello INTRA-1 relativo alle cessioni intracomunitarie e per il modello INTRA-2 relativo agli acquisti intracomunitari, a seconda del mancato rispetto dei requisiti per la periodicità trimestrale relativamente alle sole cessioni o ai soli acquisti. Resta salva la facoltà dei contribuenti che rispettano le soglie degli €50.000,00 di optare, comunque, per l'invio mensile dei modelli.
Per i contribuenti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, l'obbligo di presentazione dei modelli Intra è mensile.
La norma precisa, inoltre, che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia degli €50.000,00, devono presentare l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello di superamento.

ESEMPIO

Un contribuente ha il requisito per presentare trimestralmente entrambi i modelli INTRA1 e INTRA2 per l'anno 2011. Nel corso del primo trimestre ha effettuato acquisti intracomunitari di beni e cessioni intracomunitarie di beni per i seguenti ammontari (si ipotizza non siano effettuate prestazioni di servizi intracomunitarie):

- Gennaio 2011: acquisti €20.000 vendite €32.000;
- Febbraio 2011: acquisti €15.000 vendite €21.000;
- Marzo 2011: acquisti €17.000 vendite €18.000.

Per quanto riguarda il modello INTRA1 relativo alle vendite, con riferimento al primo trimestre 2011 dovevano essere effettuati i seguenti invii:

- modello trimestrale con scadenza 25 marzo 2010 per quanto riguarda le operazioni di gennaio e febbraio;
- modello mensile con scadenza 25 aprile 2010 per quanto riguarda le operazioni di marzo.

A decorrere dal mese di marzo, l'obbligo di invio telematico del modello INTRA1 diventa mensile.

Per quanto riguarda il modello INTRA2 relativo agli acquisti, nel corso del primo trimestre 2011 occorre effettuare un unico invio per quanto riguarda le operazioni di gennaio, febbraio e marzo (scadenza 25/04/11). A decorrere dal mese di aprile l'obbligo di invio telematico del modello INTRA2 diventa mensile (la soglia di € 50.000 viene superata nel corso del mese di marzo).

La periodicità di presentazione della comunicazione *black list*

Il modello può essere presentato con cadenza trimestrale se nei 4 trimestri precedenti non viene superata la soglia di € 50.000 per ciascuna categoria di operazioni (acquisti di beni, cessioni di beni, prestazioni di servizi ricevute, prestazioni di servizi rese): il superamento in una sola delle categorie comporta l'obbligo di presentazione mensile.
A titolo esemplificativo, in caso di operazioni con soggetti *black list*:

- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 45.000, prestazioni di servizi rese per € 35.000, acquisti di beni per € 25.000 e servizi ricevuti per € 48.000, non determina il superamento della soglia;
- l'effettuazione, in un singolo trimestre, di cessioni di beni per € 55.000, prestazioni di servizi rese per € 5.000, acquisti di beni per € 15.000 e servizi ricevuti per €38.000 determina il superamento della soglia.

Il superamento anche in una sola delle categorie comporta il cambiamento di periodicità per l'intero modello, visto che questo è unico per tutte le operazioni.
Il periodo è trimestrale anche per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri sempre che, nei trimestri già trascorsi, abbiano realizzato, per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad €50.000. Si considera inizio dell'attività l'attribuzione del numero di partita Iva al soggetto passivo.

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile. Tale scelta vale per l'intero anno solare.
Il caso di superamento della soglia di €50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso, le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi (quindi NON riepilogate in un unico modello trimestrale che avviene nel caso del modello intrastat).
Si ricorda, infine, che il termine di presentazione della comunicazione *black list* è l'ultimo giorno del mese successivo il periodo di riferimento (mese / trimestre). Non è più prevista la possibilità di presentare gli elenchi annualmente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ENTRO IL 30 APRILE VA PRESENTATO IL MODELLO TR PER L'UTILIZZO DEL CREDITO TRIMESTRALE

Il credito Iva può essere utilizzato in compensazione orizzontale o esterna (ossia in occasione del versamento di altri tributi o contributi, come Ires, Irap, contributi previdenziali, ecc.) quando deriva dalla dichiarazione annuale; il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche può essere utilizzato solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni è però possibile sfruttare in credito Iva trimestrale, previa presentazione di un apposito modello in via telematica, denominato del modello TR.
In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere:
il **rimborso** ovvero
la **compensazione**
del credito scaturente da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito del quarto trimestre viene chiesto a rimborso o in compensazione attraverso il modello Iva annuale).
È importante ricordare che il modello TR, oltre a consentire l'anticipazione del momento a partire dal quale risulta possibile utilizzare in compensazione il credito Iva, a differenza del credito annuale **NON** prevede la necessità di apporre il **visto di conformità** da parte del professionista, anche se l'importo da utilizzare in compensazione supera € 15.000. La compensazione attraverso il TR richiede pertanto minori verifiche e minori responsabilità, conseguentemente quindi comporta minori costi per i contribuenti.

Si invitano pertanto tutti i contribuenti che gestiscono autonomamente la contabilità a tenere accuratamente e tempestivamente **monitorato il credito Iva periodico** risultante alla fine di ogni trimestre e, in caso di crediti significativi, contattare quindi lo Studio per valutare la possibilità e opportunità di presentare il modello TR.

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire **esclusivamente** per via **telematica**; lo Studio è a disposizione per la presentazione del modello.
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo** quello di chiusura del trimestre: I trimestre ⇨ entro 30/04/10 II trimestre ⇨ entro 31/07/10 III trimestre ⇨ entro 31/10/10
Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione rispettando le regole previste dal D.L. n.78/09: ➲ per crediti non superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo dopo la presentazione del modello TR (non dal primo giorno del mese di presentazione, come avveniva in passato); ➲ per crediti Iva superiori ad € 10.000 la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello.

	La soglia di €10.000 deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). Se ad esempio viene compensato il credito del primo trimestre pari ad € 20.000 e viene poi presentato un TR per il secondo trimestre per € 30.000, tutto il credito del secondo trimestre sarà soggetto alle limitazioni della compensazione (occorrerà attendere il 16 di agosto per compensare quest'ultimo credito)
Visto di conformità	Come detto precedentemente, il credito trimestrale non è soggetto all'apposizione del visto di conformità.
Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale	Le condizioni che consentono l'utilizzo (rimborso o compensazione) del credito trimestrale, sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito annuale. In particolare, ai sensi del co.2 dell'art.38-*bis* del DPR n.633/72, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie previste dall'art.30, co.3 del DPR n.633/72: a) aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalente-mente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art.17, co.5, 6, 7 (*reverse charge* interno); b) operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli artt.8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; c) non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia. d) acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva) dell'art.30, co.3, DPR n.633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ULTERIORE PROROGA DELLE RATE DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

L'articolo 19 del DPR n.602 del 1973 disciplina la rateazione delle somme iscritte a ruolo.
In particolare esso prevede che:

> *L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.*
>
> e che:
>
> *In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:*
> a) *il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;*
> b) *l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;*
> *c) il carico non può più essere rateizzato.*

In sede di conversione del decreto milleproroghe, il Legislatore ha previsto **per le sole rateazioni concesse sino alla data di entrata in vigore della legge, ovvero fino al 27 febbraio 2011,** la possibilità di effettuare una ulteriore rateazione sempre fino a 72 mesi.
Per ottenere questo beneficio è necessario che il richiedente possa provare l'oggettivo, temporaneo, sopravvenuto peggioramento della propria condizione economica/finanziaria sulla base della quale era stata concessa l'iniziale dilazione.
Trattasi, quindi, di un onere a carico del contribuente.
Quali possono essere gli indicatori da utilizzare?

Per le persone fisiche e ditte individuali in contabilità semplificata	**Per le ditte individuali in contabilità ordinaria, società di persone e di capitali**
Isee – indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare del debitore	Indice di liquidità ed indice Alfa (debito complessivo/valore della produzione)

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLAZIONE REGISTRO 1% SU TRASFERIMENTI DI IMMOBILI IN PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI

L'articolo 1 della Tariffa dell'imposta di registro, parte prima, allegata al DPR n.131/86 prevede:

> *se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento.*

Il termine di cinque anni è stato prorogato di ulteriori tre anni dall'art.2, co.23, D.L. n.225/10 (c.d. Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla L. n. 10 del 26 febbraio 2011, in vigore dal 27 febbraio 2011.

Già la finanziaria per il 2008 aveva rivisto l'imposizione indiretta cui sono soggetti i trasferimenti di beni immobili (principalmente terreni) che ricadono in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale prevedendo l'applicazione delle imposte:

- di registro in misura pari all'1%;
- ipotecaria in misura pari al 3%;
- catastale nella misura dell'1%.

Condizioni perché l'agevolazione possa trovare applicazione sono:

- **gli immobili devono ricadere in piani urbanistici particolareggiati**, in tal senso intendendo anche i piani adottati solo dal Comune (e non necessariamente approvati da normativa statale o regionale);
- **i piani urbanistici devono essere diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale**
 In particolare rientrano in tale tipologia di piani la lottizzazione (C.M n.11/E del 31/01/02) mentre non vi rientrano i programmi di intervento *ex* art.9, L. n.765/67 in quanto privi di interesse pubblico.
 Non scontano l'agevolazione, in quanto mancanti del requisito che stiamo esaminando, gli insediamenti produttivi, industriali, commerciali ed artigianali, mentre sono agevolati sia i piani di edilizia pubblica che ad iniziativa privata anche mancanti di convenzione con il Comune.
- **completamento dell'intervento**, necessario all'applicazione dell'imposta di registro agevolata è il completamento dell'intervento, cui il trasferimento è finalizzato, nel termine di **otto anni**.
 Il completamento può essere comprovato dalla denuncia di fine lavori da presentarsi all'ufficio tecnico del Comune in cui l'immobile insiste.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA

La Legge n.604/54 sulla piccola proprietà contadina prevede l'applicazione all'acquisto di terreni agricoli posti in essere da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) dell'imposta:

- di registro in misura fissa pari ad euro 168,00;
- di trascrizione in misura fissa pari ad euro 168,00;
- catastale nella misura dell'1 per cento (se il terreno ricade in zona montana il suo trasferimento è esente da imposta catastale);

e che gli onorari dei notai per tali atti siano ridotti alla metà.

La Legge, datata 1954, è stata applicata fino al 31 dicembre 2009 grazie ad una continua proroga posta in essere di anno in anno. Nel 2010 la L. n.25 del 26 febbraio ha introdotto una disciplina, valevole per gli atti stipulati a far data dal 28 febbraio 2010, che ha lasciato inalterate le agevolazioni in termini di imposte indirette determinato nuovi requisiti soggettivi ed oggettivi e stabilito al contempo i termini di decadenza.

L'Agenzia delle Entrate con apposita R.M. n.36/E del 17 maggio 2010 ha chiarito che la disciplina dettata dalla L. n.25/10 non deve intendersi come ulteriore proroga della L. n.604/54 ma come norma autonoma.

Presupposto soggettivo

L'acquisto deve avvenire da parte di un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale regolarmente iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale.

Presupposto oggettivo

Deve trattarsi di un terreno (e relative pertinenze) agricolo qualificato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti ed il trasferimento deve avvenire a titolo oneroso.

In particolare, va segnalato che non risultano più necessari i seguenti requisiti previsti dalla L. n.604/54:

- idoneità del fondo all'arrotondamento della piccola proprietà contadina;
- assenza di vendita nel biennio precedente di appezzamenti con estensione superiore all'ettaro;
- certificazione dei requisiti da parte dell'Ispettorato provinciale agrario.

Decadenza

La decadenza si verifica se il terreno viene ceduto prima che siano trascorsi 5 anni dalla compravendita oppure se il titolare beneficiario cessa di coltivarlo direttamente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Occhio alle scadenze

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 APRILE 2011 AL 15 MAGGIO 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 aprile 2011 al 15 maggio 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.
In primo piano vengono illustrate le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI	
30 aprile	▪ **Dichiarazione al catasto di fabbricati non dichiarati** Scade il termine per la dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati che non risultano, in tutto o in parte, dichiarati al catasto, ovvero che abbiano subito variazione di consistenza o di destinazione, nonché dei fabbricati che abbiano perduto i requisiti di ruralità.

SCADENZE FISSE	
15 aprile	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. ▪ **Ravvedimento versamenti** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 16 marzo.

16 aprile	▪ **Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003). I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. ▪ **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la seconda rata, maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668). ▪ **Dichiarazioni d'intento** Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di marzo. ▪ **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. ▪ **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. ▪ **Versamento ritenute da parte condomini** Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.
20 aprile	▪ **Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 aprile	▪ **Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente. ▪ **Presentazione elenchi Intrastat trimestrali** Scade oggi, per gli operatori commerciali con obbligo trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente

30 aprile	▪ **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/04/11. ▪ **Comunicazione *black list*** Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, e nel trimestre precedente per coloro tenuti a tale adempimento con cadenza trimestrale. ▪ **Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo 2011. ▪ **Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo. ▪ **Presentazione Dichiarazione Sistri/ MUD 2011** Scade il termine, per la denuncia dei rifiuti, di presentazione alla CCIAA della dichiarazione Sistri o del Modello Unico Dichiarazione Ambientale 2011, contenente le indicazioni delle quantità e qualità dei rifiuti oggetto della propria attività. ▪ **Comunicazione dei compensi riscossi da parte di strutture sanitarie private** Ultimo giorno utile per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate da parte delle strutture sanitarie private, assoggettate al sistema di riscossione accentrata dei compensi, della comunicazione relativa ai compensi percepiti nell'anno precedente. La trasmissione del modello può essere effettuata gratuitamente anche mediante gli intermediari abilitati. ▪ **Modello 730/2011 per soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale** Scade il termine per la presentazione, al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, del modello 730 e della busta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille, per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale. ▪ **Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale** Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al primo trimestre 2011. ▪ **5 per mille: enti di ricerca scientifica e sanitaria** Scade oggi il termine per l'iscrizione telematica degli enti della ricerca scientifica e sanitaria agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
7 maggio	▪ **5 per mille: enti di volontariato e associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per l'iscrizione telematica degli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche agli elenchi per il riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

15 maggio	▪ **Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €154,94. ▪ **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. ▪ **Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

EDITORE E PROPRIETARIO
Gruppo Euroconference S.p.a.

DIRETTORE RESPONSABILE
Gian Paolo Ranocchi

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE
Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
Via E. Fermi, 11/a – 37135 Verona

REDAZIONE
Per informazioni su contributi, articoli e argomenti trattati e-mail:
circolari@euroconference.it

SERVIZIO CLIENTI
Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc..
Tel. 045/8201828 fax 045/502430
e-mail: info@euroconference.it

ABBONAMENTO ANNUALE 2011
Euro 160 Iva esclusa

SITO INTERNET
Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it

STAMPA
Pubblicazione diffusa per e-mail

Autorizzazione del tribunale di Verona n.1449 del 29 giugno 2001

ISSN: 2039-9650